

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3448

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato SPITELLA***Presentata il 9 giugno 1971*

### Provvedimenti per il personale docente delle Università

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che le nostre università hanno sinora evitato la crisi più completa perché si avvalgono, per l'espletamento della didattica e della ricerca, di un numero non indifferente di laureati con rapporto giuridico abnorme: chi ha una conoscenza, anche limitata, degli organici degli istituti universitari, sarà certo rimasto meravigliato di come sia ancora possibile far funzionare questi istituti con un rapporto fra personale di ruolo (professori ed assistenti) e studenti superiore talvolta a 1:1000. In effetti tali cifre non considerano quanti, con sacrifici spesso tanto gravi quanto mal riconosciuti, hanno svolto la funzione di docente, senza averne — e non per loro colpa! — né la retribuzione, né lo stato giuridico.

È per un mero senso di giustizia che con questo provvedimento legislativo (articolo 1) si intende proporre almeno la stabilizzazione, con assunzione dell'onere a carico delle Amministrazioni universitarie, di quanti si trovano di fatto ad operare nell'Università. A questo senso di giustizia si deve aggiungere anche il fatto che questi docenti, addestrati per l'insegnamento universitario, non devono andare dispersi, ripiegando magari sull'insegnamento secondario o su altre attività per comprensibili necessità economiche, proprio

nel momento in cui si tende (ed il disegno generale di riforma dell'ordinamento universitario ne costituisce una testimonianza) a sviluppare ancor più la fascia di coloro che devono adire gli studi superiori.

Onde evitare una facile generalizzazione del beneficio di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma secondo sono richiesti almeno 180 giorni di permanenza nella funzione di docente o di ricercatore, anche in modo non continuativo. È altresì richiesto (comma quinto) che l'atto da cui risulta la posizione giuridica degli aventi diritto sia stato regolarmente protocollato in data anteriore al 1° giugno 1971, ad evitare, mediante artificiose ricostruzioni di carriera, l'estensione del beneficio a laureati estranei all'università.

L'articolo 2 affronta invece un argomento diverso: esso si propone di stabilire che il titolo della libera docenza non possa più essere considerato come titolo discriminante nell'ambito universitario tra chi ne è in possesso e chi non l'ha conseguito. Essendo infatti stati aboliti, per la legge 30 novembre 1970, n. 924, gli esami di abilitazione alla libera docenza ed essendo stato recentemente ribadito dal Senato della Repubblica (articolo 78 della legge di riforma dell'ordinamento universi-

tario) che tale titolo non debba dar luogo a privilegi, sembra opportuno correggere quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il suddetto articolo infatti, nello stabilire l'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle università, indica la seguente graduatoria:

- 1) ternati in concorsi a cattedra nella materia o nelle materie affini;
- 2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materie affini;
- 3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza, purché abbiano sei anni di incarico nella materia od in materia affine;
- 4) ...

Inoltre (comma terzo del medesimo articolo 7): « Le facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento

di incarichi di insegnamento in deroga all'ordine di precedenza, di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311... ».

Non essendo stata ovviamente effettuata la sessione 1970 degli esami di abilitazione alla libera docenza, oltre ad ogni ulteriore sessione, e per impedire che in base al citato comma terzo i Consigli di facoltà possano in pratica conferire gli incarichi di insegnamento a proprio arbitrio, l'ordine di precedenza deve da un lato tener conto unicamente dei titoli ancora conseguibili (tra questi non c'è la libera docenza da ormai due anni), dall'altro fissare rigidamente l'ordine di precedenza senza possibilità di deroghe.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, sono assunti a tempo indeterminato a carico del bilancio delle Amministrazioni delle università e degli Istituti di istruzione superiore tutti i laureati che, comunque assunti, prestino servizio in qualità di assistenti incaricati, assistenti volontari, borsisti di enti pubblici o di diritto pubblico, ricercatori a contratto, fatturisti, medici interni e laureati addetti alle esercitazioni.

Hanno diritto all'inquadramento di cui al precedente comma coloro che abbiano maturato o maturino negli anni accademici 1969-1970 e 1970-71 almeno 180 giorni, anche non continuativi, in una delle posizioni di cui al precedente comma e che abbiano svolto effettivamente, per tale periodo, attività didattica e di ricerca. Agli assegnatari delle borse ministeriali per giovani laureati e delle borse di addestramento didattico e scientifico di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62, si applicano le norme della presente legge, indipendentemente dalla maturazione dei 180 giorni richiesti in via generale.

La retribuzione, da iscriversi sui fondi di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, ed ogni beneficio od obbligo saranno quelli stabiliti dalla legge per gli assistenti

incaricati. È fatto divieto a quanti vengano inquadrati in conseguenza dalla presente legge di ricoprire altri uffici presso enti pubblici o di diritto pubblico, nonché presso privati.

Gli aventi diritto dovranno presentare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i documenti prescritti per la assunzione per incarico degli assistenti universitari, oltre ad un certificato del direttore dell'Istituto o degli Istituti in cui hanno prestato servizio, con l'attestazione del periodo di servizio.

Il certificato di cui al precedente comma deve essere controfirmato dal direttore amministrativo dell'università o dell'Istituto di istruzione superiore, che ne attesti la regolarità amministrativa, anche in relazione alla data di nomina, alla richiesta di pagamento o, nel caso di borsisti, all'espletamento del relativo concorso; in ogni caso deve risultare il numero di protocollo e la data, che deve essere comunque anteriore al 1° giugno 1971, salvo quanto stabilito per i borsisti.

Presso ogni università verrà istituita con decreto del rettore, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una commissione con il compito di verificare i requisiti di cui ai precedenti commi.

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge le somme già destinate alla retribuzione di detto personale o alla erogazione di borse di studio a carico di enti pubblici o di diritto pubblico, devono essere versate nel fondo di spesa delle singole Amministrazioni universitarie o degli Istituti di istruzione superiore. Per concorrere alla copertura del relativo onere, il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad erogare, alle singole Amministrazioni, appropriati contributi, traendoli dal proprio bilancio di spesa.

La presente legge estingue ogni possibile beneficio derivabile dall'applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale laureato docente o addetto alla ricerca nelle università o negli Istituti di istruzione superiore.

#### ART. 2.

I numeri 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) già incaricati, con incarico nelle università o negli Istituti di istruzione universitaria nella materia a concorso;

3) già incaricati, con incarico nelle università o negli Istituti di istruzione universitaria in materia affine; »

Il terzo comma dell'articolo 7 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Le facoltà possono, nel caso che concorrenti di cittadinanza italiana aventi diritto non abbiano presentato domanda per il conferimento di un incarico di insegnamento, conferire detto incarico a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana ».

**ART. 3.**

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.